

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1498 del 29 novembre 2022

**Approvazione del Bando contenente i criteri per l'erogazione di contributi per l'aggiornamento o la realizzazione dei piani comunali e intercomunali di protezione civile. Legge Regionale 13/2022. Deliberazione/CR n. 118 del 11/11/2022.**

*[Protezione civile e calamità naturali]*

Note per la trasparenza:

con il presente atto si intende approvare il bando, con relativi criteri e modalità, per l'erogazione di contributi per l'aggiornamento o la realizzazione dei piani comunali e intercomunali di protezione civile, recependo il parere espresso dalla Seconda Commissione consiliare in data 24 novembre 2022

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Il D.Lgs. n. 1/2018, Codice della Protezione Civile, riprendendo peraltro quanto già previsto dalla previgente normativa di settore, definisce quali attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.

Nel declinare le attività di prevenzione, ossia l'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi, il Codice vi fa rientrare espressamente la pianificazione di protezione civile.

L'attività di pianificazione, svolta ai diversi livelli territoriali interessati, è infatti fondamentale per assicurare il miglior coordinamento e la miglior efficacia delle azioni di soccorso alla popolazione, a seguito di eventi calamitosi.

Come indicato dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2021 "Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali", la pianificazione di protezione civile è un'attività di sistema che deve essere svolta congiuntamente da tutte le amministrazioni ai diversi livelli territoriali per la preparazione e la gestione delle attività di protezione civile, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

A livello comunale, lo svolgimento delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei comuni. I comuni sono tenuti alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla normativa e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione (art. 12 Codice della protezione civile).

La medesima Direttiva individua anche la struttura e i contenuti delle pianificazioni di protezione civile ai diversi livelli territoriali, compreso il livello comunale.

Tale Direttiva, pur introducendo alcuni aspetti innovativi, risulta, per quanto concerne la redazione dei Piani comunali di protezione civile, sostanzialmente coordinata con le Linee guida regionali già adottate negli anni scorsi allo scopo di armonizzare la redazione dei Piani Comunali e di consentirne l'interscambio informatico (DGR n. 1575/2008 e DGR n. 3315/2010).

Con riferimento alla normativa regionale in materia, anche la nuova legge regionale di protezione civile, L. R. 13/2022, all'art. 14, prevede che i comuni, anche in forma associata, redigano ed approvino i piani di protezione civile comunali o intercomunali e li trasmettano al prefetto, alla provincia o alla Città Metropolitana di Venezia, e alla Regione.

Allo scopo di favorire l'adozione dei piani di protezione civile, inoltre, il legislatore regionale ha disposto da un lato, che la struttura regionale competente, la provincia e la Città Metropolitana di Venezia possano fornire supporto tecnico agli uffici comunali per la redazione dei piani, dall'altro ha previsto la possibilità di erogare ai comuni, singoli o associati, appositi contributi prioritariamente per l'aggiornamento o la realizzazione di piani comunali ed intercomunali.

Sempre all'art. 14, la citata Legge Regionale dispone altresì che la Giunta eroghi i contributi sulla base di criteri e modalità dalla stessa stabiliti, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali ne può prescindere.

Ciò premesso si ritiene opportuno approvare il Bando contenente i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi relativi alla redazione o aggiornamento dei piani comunali e intercomunali di protezione civile (**Allegato A** al presente provvedimento).

L'adozione di criteri oggettivi consentirà la redazione di una graduatoria che verrà impiegata per l'erogazione di contributi ai beneficiari, contributi finalizzati esclusivamente alla redazione o aggiornamento dei Piani comunali o intercomunali di protezione civile.

Tali criteri sono stati formulati sulla base dell'ampiezza demografica dei Comuni e sull'esposizione della popolazione residente a fattori di rischio idraulico, idrogeologico e sismico, con l'obiettivo di incentivare i Comuni di limitata dimensione demografica e i Comuni che procederanno all'aggiornamento o alla redazione del Piano di protezione civile in forma associata, valorizzando quindi le forme di gestione aggregata.

In particolare i criteri che si intendono proporre, meglio illustrati nell'**Allegato A** al presente provvedimento, riguardano:

- la popolazione residente, con assegnazione di un punteggio superiore ai Comuni con minor popolazione
- la percentuale di popolazione residente in aree a pericolosità frana PAI (P4+P3) assegnando un punteggio più alto all'aumentare della popolazione esposta
- la percentuale di popolazione residente in aree a pericolosità idraulica media assegnando un punteggio più alto all'aumentare della popolazione esposta
- la classificazione sismica del comune assegnando un punteggio più alto all'aumentare della pericolosità sismica

Viene infine previsto un ulteriore punteggio qualora la domanda sia presentata dalle amministrazioni comunali in forma associata, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, con delega alla gestione delle attività di protezione civile.

Potranno accedere al contributo esclusivamente i beneficiari che provvederanno alla redazione o aggiornamento del Piano di protezione civile, successivamente alla data di approvazione della graduatoria. Considerato che le Linee guida regionali prevedono l'aggiornamento con cadenza annuale del Piano di protezione civile, nel caso di richiesta di contributo per aggiornamento di un piano già approvato, questo dovrà essere stato approvato con deliberazione consiliare nel periodo antecedente un anno dalla data di pubblicazione del bando per l'erogazione dei contributi.

Per quanto concerne l'importo del contributo, si propone che venga quantificato sulla base della dimensione demografica del Comune, secondo le classi individuate nell'**Allegato A** al presente provvedimento. Tale scelta è dettata dai diversi costi di redazione del piano comunale, che risultano crescenti al crescere della dimensione dell'ente interessato.

Il procedimento amministrativo proposto presuppone la presentazione dell'istanza formale da parte del Comune interessato, o da parte delle forme associative dei Comuni, alla Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale.

Tale Direzione provvederà quindi a verificare l'ammissibilità della domanda, ad acquisire d'ufficio i dati indicati nei criteri di cui all'**Allegato A** alla presente, e ad approvare la conseguente graduatoria.

La graduatoria così formulata potrà essere utilizzata, mediante scorrimento, entro un anno dalla sua approvazione, per l'erogazione di analoghi contributi, sulla base delle eventuali risorse disponibili nel bilancio di previsione 2023-2025.

Per tale finalità si determina in euro 150.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a valere sulle risorse disponibili sul capitolo U/104564 "Azioni regionali per la redazione e l'aggiornamento dei piani di protezione civile - trasferimenti correnti (art. 14, 24, l.r. 01/06/2022, n.13) del bilancio 2022-2024;

La Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale provvederà, nel corrente anno, all'assegnazione del contributo e all'assunzione dei relativi impegni di spesa; il contributo verrà erogato in un'unica soluzione.

I Comuni, o le forme associative di Comuni, beneficiari del contributo dovranno provvedere nel termine di 12 mesi dall'assegnazione dello stesso a completare la redazione o l'aggiornamento del Piano comunale o intercomunale di protezione civile, provvedendo, entro tale data, alla sua formale approvazione. Il mancato rispetto dei termini sopra assegnati determinerà la revoca del contributo assegnato con l'obbligo di restituzione della quota già erogata.

La Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 24 novembre 2022 ha espresso parere favorevole all'unanimità, invitando la Giunta regionale ed accorpate le prime due fasce di popolazione, nell'ambito del primo criterio di valutazione di cui al punto

3 dell'Allegato, assegnando 10 punti ai comuni con popolazione residente fino ad un massimo di 2.000 abitanti. Conseguentemente i criteri sono stati modificati, accogliendo l'invito espresso dalla Seconda Commissione consiliare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.lgs. n. 1 del 02.01.2018 "Codice della Protezione Civile";

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.04.2021 "Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile diversi livelli territoriali";

VISTO l'articolo 14, comma 9, della L.R. n. 13/2022;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 20/12/2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2022-2024 e successive variazioni;

VISTO il D.S.G.P. n. 19 del 28/12/2021 "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024" e successive variazioni;

VISTA la D.G.R. n. 42 del 25/01/2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la L.R. n. 54/2012;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 118 del 11/11/2022;

VISTO il parere della Seconda Commissione consiliare rilasciato in data 24/11/2022;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'**Allegato A** "Bando per l'erogazione di contributi per la redazione o aggiornamento dei piani comunali e intercomunali di protezione civile", comprensivo del fac-simile di domanda di partecipazione di cui al sub-**Allegato A1**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di determinare in euro 150.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo U/104564 "Azioni regionali per la redazione e l'aggiornamento dei piani di protezione civile - trasferimenti correnti (art. 14, 24, l.r. 01/06/2022, n.13) del bilancio 2022-2024;
4. di dare atto che la Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale a cui è assegnato il capitolo indicato al punto precedente, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di incaricare la Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, commi 1 e 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.